TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 05/12/2018

Oggetto: Comunicazione decreto di OMOLOGA DELL'ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - EX L. 3/2012 N. 8/2017 Accordo comp. Della crisi: PARISATO ALESSANDRO – DONA' ELENA

Alla CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI del TRIBUNALE di - SEDE -



Si comunica che in data 05/12/2018 è stato emesso decreto di OMOLOGA DELL'ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - EX L. 3/2012 — nei confronti di:

PARISATO ALESSANDRO nato a Legnago – VR – il 30/01/1971 – C.F.: PRSLSN71A30E512K DONA' ELENA nata a Verona – VR il 26/6/1975 C.F.: DNOLNE75H66L781G Gestore O.C.C. DOTT. MATTIA CORRADI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FUNZIONE) GIUDIZIARA



TRIBUNALE DI VERONA



Seconda Sezione Civile

R.G. 8/17

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

a scioglimento della riserva;

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso da Alessandro Parisato, nato a Legnago (VR) il 30.1.1971, C.F. PRSLSN71A30E512K, e Elena Donà, nata a Verona il 26.6.1975, C.F. DNOLNE75H66L781G, entrambi residenti a Dossobuono di Villafranca Veronese (VR), Via Palazzine n. 5;

letti gli atti e in particolare la proposta di accordo depositata in data 30.11.2017, come successivamente modificata e integrata in data 28.3.2018, che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e in misura del 30,5% dei creditori chirografari entro tre mesi dall'omologa, grazie all'apporto di finanza esterna per € 28.000 da parte del sig. Luigi Donà; il pagamento integrale dei crediti privilegiati in sessanta rate mensili dell'importo di € 150,00 e dunque entro cinque anni dall'omologa;

rilevato che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012, che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 L. 3/2012 e che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 L. 3/2012;

osservato che non sono stati accertati atti in frode ai creditori e che lo stato di sovraindebitamento non risulta esser stato colposamente determinato da parte del ricorrente;

considerato che l'O.C.C. designato, dott. Mattia Corradi, ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza del 24.10.2018, con la precisazione che "i creditori non votanti si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata";